

L'ESPERTO RISPONDE/ Un insegnante alle prese con l'aggiornamento del punteggio

Domande, il sistema va in tilt Non resta che rifare tutto

Se l'errore persiste, va introdotta una nota nella sezione M

Ho provato ad inserire 20 giorni di servizio da me prestato nell'anno scolastico 2010/2011 nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di istituto, ma il sistema mi risponde che non posso farlo perché in quell'anno ho raggiunto il massimo del punteggio. L'informazione che viene fuori dal sistema, però, è errata perché in quell'anno aveva prestato servizio solo per 3 mesi. Come posso fare per far valere questi ulteriori 20 giorni?

Marica Cosentino-Lecce

Si tratta, evidentemente, di un errore del sistema legato ad un problema tecnico, forse (si spera) temporaneo. In questi casi è opportuno riprovare ad effettuare l'adempimento in ore diverse o da altre postazioni informatiche. Se il problema persiste (fermo restando che è opportuno continuare ad effettuare tentativi fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande: 17 maggio prossimo entro le ore 14.00) l'interessato può introdurre una nota nella domanda nell'apposito spazio della sezione M del modulo di domanda, dichiarando succintamente il servizio, avendo cura di segnalare il problema in forma scritta all'ambito territoriale dell'ufficio scolastico territorialmente competente.

Carlo Forte

Ore complementari di educazione fisica

Vorrei conoscere la normativa che regola la liquidazione delle ore eccedenti di educazione fisica (cosiddetto gruppo sportivo pomeridiano).

**Mario Zanettovich
Trieste**

La disciplina che regola la fattispecie è regolata dal combinato disposto di cui agli articoli 87 del contratto del 29/11/2007 e 70 del contratto del 4/8/1995.

Dalla normativa citata si evince che il compenso per le attività in parola va corrisposto nell'ordine di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento, maggiorato del 10% salvo liquidazione forfetaria eventualmente prevista in sede

di contrattazione integrativa d'istituto.

Non di meno, a seguito dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 2003, a decorrere dal 01.01.2003 l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare e, dunque, il parametro di riferimento per il calcolo dell'importo di ogni singola ora eccedente prestata è costituito dallo stipendio tabellare in uno con l'indennità integrativa speciale medesima (si veda anche la nota 456/2005).

Carlo Forte

Chi assiste il disabile grave è inamovibile d'ufficio

Nella graduatoria di istituto un collega della mia stessa classe di concorso è stato posto fuori graduatoria perché titolare dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 104/92 (assiste la madre gra-

vemente handicappata). Da una visura degli atti, che ho effettuato presentando regolare domanda ai sensi della legge 241/90, ho scoperto che il collega non convive con il disabile, pur avendo la stessa residenza della madre, ed ha una sorella che vive in una città lontana circa 200 chilometri da tale residenza. Vorrei sapere se il dirigente ha agito correttamente.

lettera firmata

L'amministrazione ha correttamente applicato la normativa. Il diritto alla inamovibilità d'ufficio, infatti, assume rilievo in capo al referente unico dell'assistenza. E cioè al soggetto che si occupa dell'assistenza al disabile, supplendo eventualmente anche gli eventuali co-obbligati che risultino impossibilitati ad osservare l'obbligazione di assistenza

in quanto impediti a causa di motivi oggettivi, intendendo per tali le stesse cause di forza maggiore (cosiddette scriminanti o esimenti del reato) che precludono anche l'insorgenza di responsabilità penali in capo ai soggetti inadempienti. Nel caso rappresentato dal lettore la causa di forza maggiore, che integra il motivo oggettivo che preclude l'assistenza al disabile, è costituito dalla eccessiva lontananza della residenza del co-obbligato da quella del disabile. Di qui lo status di referente unico dell'assistenza in capo al docente escluso dalla graduatoria di istituto, a nulla rilevando che il medesimo non conviva con l'assistito. La convivenza, infatti, non assume alcun rilievo ai fini dell'insorgenza di tale stato quando la referenza unica derivi dall'esistenza, come in questo caso, di motivi oggettivi preclusivi-impeditivi dell'assistenza da parte del co-obbligato.

Antimo Di Geronimo

Accettare la supplenza agli esami non è obbligatorio

Sono stata assunta con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni. A scuola mi hanno detto che sarò riassunta anche per gli esami, con altro contratto e per i giorni effettivamente necessari (insegnamento in una terza media). Vorrei sapere se posso rifiutare l'ulteriore nomina oppure no.

**Anna Maria Guidi
Lucca**

L'interessata ha piena facoltà di rifiutare l'ulteriore eventuale proposta di lavoro per gli esami di terza media. Tale facoltà deriva dall'esaurimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro

precedente il cui termine finale è stato fissato al termine delle lezioni.

Antimo Di Geronimo

**La docente si infortuna,
ecco cosa fare se è grave**

Una mia collega ha subito, nei locali della scuola e durante il suo orario di servizio, un grave infortunio. Da alcuni mesi è ricoverata in ospedale dal quale, nella più favorevole delle previsioni, potrà essere dimessa non prima della fine di giugno ma con la necessità di un lungo periodo di convalescenza.

La sua situazione familiare e quella economica non sono delle più brillanti. Per ciò che le è accaduto potrà contare su qualche aiuto economico e se sì, di quale natura?

Francesca Califano
Reggio Calabria

Con i pochi elementi contenuti nel quesito, e non essendo ancora definita la situazione relativa alle conseguenze dell'infortunio, è possibile rispondere alle sue domande solo in modo generico.

Una volta accertato che l'infortunio è avvenuto in servizio o per causa di servizio e quantificato il danno subito, scatterà il diritto ad una indennità una tantum o alla pensione vitalizia secondo le norme contenute nel testo unico in materia di pensioni (dpr 915/1978 e successive modificazioni).

Il testo unico, in particolare, indica, nelle otto categorie di cui si compone la tab. A, le lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo

Franco Bastianini

— © Riproduzione riservata — ■